CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - SC_ER - 0011792 - Interno - 21/12/2021 - 18:11

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - DEL-Reg.-SC_ER - 0000261 - 21/12/2021 - 18:11

**Deliberazione n. 261/2021/PRSE**

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

| | |
|---|---|
| dott. Marco Pieroni | presidente |
| dott. Tiziano Tessaro | consigliere (relatore) |
| dott.ssa Gerarda Maria Pantalone | consigliere |
| dott. Marco Scognamiglio | referendario |
| dott.ssa Khelena Nikifarava | referendario |
| dott.ssa Elisa Borelli | referendario |
| dott.ssa Ilaria Pais Greco | referendario |

* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza del 16 dicembre 2021**

**Comune di Riccione (RN)**

**Rendiconti 2018 e 2019**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

CONSIDERATO che con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che se pure "*le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità*" (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), non debba escludersi la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di "*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*", al fine di consentire di "*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime*". La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre "*quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo*", tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare "*congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamat*i" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Riccione (RN);**

VISTA la nota prot. n.11097 in data 12 novembre 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota n. 11445 del 29 novembre 2021, a firma del dirigente settore finanziario del Comune;

VISTA l'ordinanza presidenziale 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio in data odierna;

UDITO il relatore;

## FATTO

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Riccione ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Riccione.

**2.** Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente | € 4.250.064,67 | € 4.869.565,24 |
| Equilibrio di parte capitale | € 361.025,10 | € 1.256.558,66 |
| Saldo delle partite finanziarie | € 0,00 | € 2.649,45 |
| **Equilibrio finale** | **€ 4.611.089,77** | **€ 6.128.773,35** |

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011. Per gli esercizi 2018 e 2019, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019.

Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Nell'esercizio 2018, il Comune ha applicato avanzo per complessivi € 2.096.501,39 e nel 2019 per € 2.781.067,73 a finanziamento prevalentemente di spese correnti;

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|---|---|---|
| Fondo cassa | € 9.165.789,60 | € 8.508.992,90 |
| Residui attivi | € 39.593.880,51 | € 75.128.921,27 |
| Residui passivi | € 26.528.113,47 | € 57.103.992,41 |
| FPV per spese correnti | € 2.307.297,14 | € 1.756.364,89 |
| FPV per spese in conto capitale | € 6.718.532,80 | € 9.065.109,57 |
| **Risultato di amministrazione** | **€ 13.205.726,70** | **€ 15.712.447,30** |
| Totale accantonamenti | € 10.381.681,03 | € 13.298.235,66 |
| di cui: FCDE | € 8.650.000,00 | € 11.338.609,75 |
| Totale parte vincolata | € 1.267.214,73 | € 1.058.687,26 |
| Totale parte destinata agli investimenti | € 236.078,10 | € 878.138,16 |
| **Totale parte disponibile** | **€ 1.320.752,84** | **€ 477.386,22** |

Dall'analisi dei dati contabili si evince un incremento sia di residui attivi che passivi nell'anno 2019 rispetto al 2018 derivanti in particolare dalla parte c/capitale e dalle partite di giro di competenza.

Nel 2018, dei € 39.593.880,51 di residui attivi, € 18.858.028,63 derivano dalla competenza, di cui € 2.152.848,45 da entrate c/capitale e € 272.787,13 da entrate per conto terzi e partite di giro, mentre € 20.735.851,88 derivano dagli anni precedenti.

Nell'anno 2019 di € 75.128.921,27 residui attivi, € 50.463.025,42 derivano dalla competenza, di cui € 6.863.922,35 da entrate c/capitale e € 28.505.452,67 da entrate per conto terzi e partite di giro mentre € 24.665.895,85 derivano da anni precedenti.

Analogamente per la parte spesa, nel 2018 dei € 26.528.113,47 residui passivi conservati, € 21.393.446,00 derivano dalla competenza, di cui €

3.368.710,51 in c/capitale e € 1.628.015,86 da spese per conto terzi e partite di giro, mentre € 5.134.667,47 derivano da anni precedenti.

Inoltre, per entrambi gli esercizi, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti e sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale, come previsto dall'art. 230, comma 5, Tuel.

Per quanto riguarda l'esercizio 2019 dei residui passivi riportati di complessivi € 57.103.992,41, € 50.630.876,81 derivano dalla competenza, di cui € 4.391.406,20 in c/capitale ed € 30.243.969,80 da spese per conto terzi e partite di giro, mentre € 6.473.115,60 derivano da anni precedenti.

Con riferimento ai fondi posti all'interno del risultato di amministrazione, si osserva che per entrambe le annualità, risultano accantonamenti per il FCDE, per passività potenziali, per fondo contenzioso, per indennità fine mandato del Sindaco, mentre l'Organo di revisione ha dichiarato la mancata costituzione del fondo perdite partecipate, in quanto "non ne ricorre la fattispecie".

L'evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione vede una riduzione della parte disponibile nonostante l'incremento dell'avanzo nell'annualità 2019 rispetto al 2018.

**CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

| | Rendiconto **2018** Accertamenti (a) | Rendiconto **2018** Riscossioni (b) | % (b/a) | Rendiconto **2019** Accertamenti (c) | Rendiconto **2019** Riscossioni (d) | % (d/c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) | € 14.747.289,44 | € 4.541.729,89 | 30,80 % | € 19.524.763,44 | € 5.851.310,31 | 29,97 % |
| Tit.1 competenza | € 44.875.417,00 | € 35.556.039,11 | 79,23 % | € 44.717.518,52 | € 35.594.056,98 | 79,60 % |
| Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) | € 6.086.804,81 | € 3.482.637,92 | 57,22% | € 4.186.802,60 | € 1.904.857,66 | 45,50 % |
| Tit.3 competenza | € 12.818.287,95 | € 9.983.203,91 | 77,88 % | € 13.489.381,42 | € 10.566.532,52 | 78,33 % |

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, come si evince al puto 2.1 della Sezione I.III dei questionari a consuntivo, si evidenzia, per entrambi gli anni analizzati, una buona efficienza nelle fasi di accertamento, pur ravvisando una bassa percentuale di riscosso che si attesta intorno al 11,61 % nel 2018 e al 15,20 % nel 2019, compensata però da un congruo accantonamento a FCDE.

**SITUAZIONE DI CASSA**

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|---|---|---|
| Fondo cassa finale | € 9.165.789,60 | € 8.508.992,90 |
| Anticipazione di tesoreria | SI | SI |
| Cassa vincolata | € 6.020.271,10 | € 6.765.226,26 |
| Tempestività dei pagamenti | 9,26 gg | -0,12gg |

Per quanto riguarda l'esercizio 2018, l'anticipazione di tesoreria è stata utilizzata per 39 giorni, totalmente restituita al 31 dicembre e l'ente dichiara nel questionario che le spese maturate a titolo di interessi passivi ammontano ad € 35.000,00.

Durante l'esercizio 2019, invece, l'anticipazione di tesoreria è stata utilizzata per 14 giorni, totalmente restituita a fine anno e con un importo di somme maturate a titolo di interessi passivi pari ad € 21.200,00.

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti. Attesta, inoltre, che l'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, Tuel. L' indicatore di tempestività dei pagamenti al 31.12.2019 risulta - 0,12 con un miglioramento rispetto all' indicatore relativo al 31.12.2018 che era di 9,26.

**INDEBITAMENTO**

| | Rendiconto 2018 | Rendiconto 2019 |
|---|---|---|
| Debito complessivo a fine anno | € 71.868.463,91 | € 72.055.909,07 |

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del Tuel con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari al 1,72 % per l'anno 2018 e al 2 % per l'anno 2019.

L'Ente ha concesso garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, mentre a tutto il 31/12/2019 non ha in essere garanzie (quali

fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

L'ente nel 2019 ha effettuato operazioni di rinegoziazione mutui. Inoltre, ha contratto nuovi mutui in entrambe le annualità destinati ad investimenti.

**2.1.** Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019, risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- il rendiconto 2018 ed il rendiconto 2019 sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione a BDAP degli schemi di bilancio 2018 e 2019 approvati dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini di legge;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL. Nel corso degli esercizi considerati si sono attuati nuovi investimenti finanziati da debito;
- sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, in specifico risulta una garanzia fideiussoria rilasciata in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, come da deliberazione di Consiglio Comunale dell'Ente n. 106 del 20 dicembre 2004 per la concessione di un mutuo a favore di Federazione Giuoco dello Squash della durata di 15 anni a partire dal 2004;
- a rendiconto 2018 e 2019 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- nel 2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 80.115,46 per sentenze esecutive, lettera a) articolo 194 Tuel, interamente finanziati nell'anno con avanzo di amministrazione mediante l'utilizzo della quota fondo rischi contenzioso accantonata nell'avanzo 2017, mentre nel 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e non sono stati segnalati in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- dal questionario sui rendiconti, l'Ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;
- nei questionari relativi ai rendiconti 2018 e 2019, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.
- l'Ente non partecipa ad un'Unione;

**2.2.** Si rammenta infine che il Comune di Riccione (RN) era stato destinatario di pronunce inerente al bilancio di previsione e rendiconto per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 7/2019/PRSE), con cui la Sezione aveva segnalato all'Ente la presenza di criticità riguardo il ricorso all'anticipazione di tesoreria, gestione del fondo pluriennale vincolato, FCDE, efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione;

**2.3.** In esito agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 11097 del 12 novembre, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- aumento dell'ammontare di residui della gestione di competenza dall'esercizio 2018 al 2019;
- bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo I e in merito all'attività di recupero evasione tributaria;
- utilizzo anticipazione di tesoreria;
- rapporti creditori e debitori con l'ASP;
- monitoraggio del fondo passività potenziali ed oneri da contenzioso;
- utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile alla parte corrente nell'anno 2018 e 2019 per far fronte al finanziamento di spese correnti non permanenti;
- asseverazioni delle note rapporti creditori e debitori con gli organismi

partecipati;

- controlli interni;

**2.4.** In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. CdC n. 11445 del 29 novembre 2021 ha fornito i seguenti chiarimenti.

**2.4.1** In merito all'aumento a rendiconto, nella gestione di competenza, dell'ammontare dei residui tra le due annualità 2018 e 2019, l'Ente dichiara che ciò è dovuto principalmente alla registrazione, nell'esercizio 2019, di impegni ed accertamenti contabilizzati nei servizi conto terzi per regolarizzazioni per reintegro ed utilizzo di somme vincolate che sono poi state definitivamente eliminate in sede di rendiconto 2020 sia in entrata che in spesa. Quanto affermato dall'Ente trova riscontro nei documenti contabili rendiconto 2020 presente in BDAP.

**2.4.2** In merito alla richiesta di chiarimenti riguardo la bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate tributarie del Titolo I ed in merito all'attività di recupero evasione, il Comune precisa che il recupero evasione tributaria è consistente , in quanto vi sono numerosi atti di accertamento non pagati dai contribuenti morosi per i quali sono già state avviate attività di recupero coattivo e che in considerazione del tendenziale rallentamento della velocità di riscossione è stato aumentato prudenzialmente l'accantonamento a FCDE che riferito alle entrate tributarie ammonta complessivamente ad € 7.640.088,76 per il 2018 e ad € 9.223.903,97 per il 2019, pari a 88 % e a 81% del totale del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato.

Il Comune illustra come il proprio obiettivo, già in fase di esecuzione, sia l'attuazione di un piano di recupero volto a garantire le entrate tributarie attraverso il recupero dell'elusione e dell'evasione volto a migliorare il rapporto con i contribuenti minimizzando i costi indiretti e contenendo la pressione fiscale, volto a perseguire l'equità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Nel corso del 2019 è stato approvato un regolamento contenente le disposizioni introdotte dallo Stato, ex art. 15 ter D.L. 34/2019 convertito in legge 59/2019, che prevede che il rilascio ed il rinnovo licenze, autorizzazioni e concessioni per attività commerciali e produttive sia subordinato al corretto pagamento dei tributi comunali favorendo, in tal modo, il miglioramento della riscossione dei tributi locali e rappresentando un valido strumento di deterrenza a supporto del contrasto all'evasione. L'Ente attesta inoltre che per l'attuazione delle verifiche tributarie, periodicamente, viene analizzato un elenco aggiornato

dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive, che risultino essere nello stato di irregolarità tributaria, al fine di avviare i procedimenti previsti e nel caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e rinnovi, l'ufficio preposto provvede ad inviare all'ufficio competente un elenco di soggetti da sottoporre a verifica tributaria con le modalità operative stabilite dei controlli.

**2.4.3** In merito alla richiesta se l'Ente abbia fatto uso dell'anticipazione di tesoreria nell'anno 2021 avendone appurato l'utilizzo nelle annualità precedenti, viene dichiarato che nell'esercizio in corso non ne è stato fatto ricorso.

**2.4.4** In merito ad un eventuale partecipazione in ASP e ai rapporti creditori e debitori reciproci con la stessa, l'Ente dichiara di non avere partecipazioni dirette.

**2.4.5** Riguardo alla quantificazione del fondo passività potenziali e oneri da contenzioso ed alla sua ricognizione, l'Ente dichiara di effettuare un continuo monitoraggio al fine di valutare l'adeguatezza delle risorse accantonate per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si potrebbero determinare a seguito degli esiti dei giudizi. Nella valutazione del valore, l'Ente afferma di considerare tutte le spese potenzialmente derivanti a proprio carico e nonostante la difficoltà nel prevedere con certezza il momento di definizione di un giudizio civile o di un giudizio amministrativo ed il suo esito, tiene in considerazione e rileva la pendenza di alcune controversie avviate da o contro il Comune, le cui definizioni se sfavorevoli all'Ente avrebbero un impatto di rilievo sul bilancio comunale. Riferisce che ad esclusione delle controversie rilevanti, il contenzioso attualmente in carico all'ufficio legale, essendo per lo più costituito da imputazioni di provvedimenti amministrativi innanzi al giudice amministrativo, senza istanza di risarcimento danni, non costituisce allo stato attuale un rischio rilevante per il bilancio, salvo per l'eventuale condanna al rimborso delle spese legali in favore della controparte, in caso di esito sfavorevole del giudizio. L'Ente dichiara pertanto congruo l'accantonamento a fondo contenzioso considerando anche le passività potenziali probabili, possibili o derivanti da evento remoto che si possono verificare nel corso dell'esercizio prevedendo quest'ultima fattispecie e considerando altresì i crediti di modesta entità.

**2.4.6** In merito alla richiesta di illustrare brevemente le motivazioni che hanno indotto nell'anno 2018 e 2019 all'applicazione di quote di avanzo disponibile alla parte corrente per il finanziamento di spese correnti non permanenti e se tale situazione si sia ripresentata nel 2020, l'Ente illustra come abbia applicato quote di avanzo disponibile solo per spese correnti non permanenti che si sono presentate in corso di esercizio e per le quali vi era

l'impossibilità di definire l'ammontare in sede di previsione di bilancio. Per quanto riguarda l'esercizio 2018 tali spese hanno riguardato il finanziamento di progetti in ambito sociale a favore delle categorie svantaggiate portatrici di handicap al fine di consentire una maggiore fruizione dei servizi, interventi di manutenzione al patrimonio comunale non compresi nell'ordinaria manutenzione, progetti ed eventi in ambito turistico. Nell'anno 2019 gli interventi hanno riguardato conguagli straordinari relativi al contratto di pubblica illuminazione e spese impreviste per manutenzione automezzi della Polizia municipale, interventi di manutenzione al patrimonio comunale non compresi nell'ordinaria manutenzione e progetti ed eventi in ambito turistico e culturale. L'applicazione dell'avanzo disponibile a finanziamento della spesa corrente è stata tendenzialmente diminuita negli esercizi successivi; infatti, sull'esercizio 2020 l'avanzo disponibile applicato per spesa corrente non permanente risulta pari ad € 477.386,00 e nell'esercizio 2021 pari ad € 216.272,72.

**2.4.7** In merito alla richiesta di fornire aggiornamenti sulle asseverazioni da parte degli Organi di controllo di alcuni enti/società partecipate che per il rendiconto 2019, causa emergenza sanitaria in atto e il conseguente rinvio dell'approvazione dei bilanci delle società, si riservavano di asseverare solo a seguito dell'avvenuta approvazione degli stessi, il Comune precisa che la Società Amr- Agenzia Mobilità Romagnola srl consortile, ha inoltrato il prospetto debiti/crediti reciproci con asseverazione dei revisori in data 14/07/2021, la Società ArtigianCredito Consorzio Fidi della Piccola Media Impresa – Società Cooperativa, ha inoltrato unicamente il prospetto debiti/crediti reciproci in data 15/04/2020 ma senza asseverazione dei revisori, che l'Ente ha provveduto a richiedere. A questo riguardo l'Ente precisa che la partecipazione in questa società è in qualità di socio sovventore e di non aver effettuato nessun tipo di operazione e/o contribuzione con la stessa. Per quanto riguarda invece la Società Start Romagna Spa, è stato inviato il prospetto debiti/crediti asseverato dall'Organo di revisione in data 16/06/2020, che viene allegato.

**2.4.8** In merito allo svolgimento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l'Ente conferma che i risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sono stati trasmessi all'Organo di revisione e che non sono risultati eccezioni e/o rilievi a riguardo.

**2.5.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze

dell'istruttoria svolta sul Comune di Riccione (RN) all'esame del Collegio.

**DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "*sulla gestione del bilancio dello Stato*", esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte*

*dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1,

della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli*

*investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

**2.** La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

**3.** All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Riccione (RN), selezionato in base al criterio n. 1, e dalla documentazione versata in atti, emergono dei profili che attengono all'esistenza di criticità che riguardano le singole poste che compongono il risultato di amministrazione ai sensi del citato art. 186 del Tuel, e la cui non corretta determinazione potrebbe essere fonte di potenziale squilibrio.

Nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, nondimeno permangono criticità, di seguito illustrate, che si pongono in conflitto con la corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile nella loro declinazione funzionale al fondamentale rispetto dei canoni costituzionali anzidetti, e si inscrivono pertanto nel novero dei fattori di possibile perturbazione degli equilibri di bilancio (Corte cost., sent. n. 70/2012): cio' in riferimento a talune componenti del risultato di amministrazione, ovverosia la gestione della liquidita'.

### 3.1. Ricorso all'anticipazione di tesoreria.

*(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 47/2020/PRSP; 19/2020/PRSP; 63/2019/PRSP; 7/2019/PRSP; n.81/2021/PRSE)*

Il Comune ha fatto ricorso negli anni 2016 e 2017 all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ed anche dall'esame dei questionari rendiconto 2018 e 2019 ne emerge l'utilizzo, seppur modesto, visto i giorni di esposizione complessiva comunque in riduzione, passati da 39 gg nel 2018 a 14 gg nel 2019 e la completa restituzione a termine dell'esercizio. Anche nell'anno 2020 l'Ente ne

ha fatto richiesta per 35 gg e l'ha completamente restituita, mentre nell'anno in corso 2021 l'Ente nella nota istruttoria dichiara di non averne fatto ricorso. Il fenomeno era già stato rilevato per l'esercizio 2016 (si rimanda, in particolare, alle considerazioni svolte dalla Sezione con delib. n. 7/2019/PRSE sul cons. 2016). Il miglioramento tra le due annualità 2018 e 2019 nell'utilizzo dell'anticipazione di cassa, si evince anche dall'indice di tempestività dei pagamenti in miglioramento.

Nel valutare positivamente quanto riportato dall'Ente in merito al mancato ricorso all'anticipazione nell' anno in corso, il Collegio non può comunque esimersi dal rammentare che l'art. 222 del Tuel e l'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, esclusivamente per "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 19/2020/PRSP; n. 63/2019/PRSP). In particolare, come noto, l'art. 222 del Tuel prevede che il Tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di legge delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta; sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

Il fatto che il Comune abbia contratto per varie annualità anticipazioni di tesoreria, pur nei limiti fissati dalla normativa, rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale.

Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, rappresenta un sintomo di violazione della "regola aurea" di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento (art. 119, sesto comma, Cost.)

Tanto precisato, il Collegio pur valutando positivamente il miglioramento della situazione di cassa registrato dall'ente negli esercizi successivi e il mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2021, segnala la necessità di

proseguire con un attento monitoraggio della situazione e della generale gestione di cassa, anche al fine di prevenire eventuali sostanziali squilibri di bilancio ed evitare aggravi finanziari per interessi passivi e ricordando altresì che è lo stesso legislatore (art. 187, c.3-bis Tuel) a sancire la non applicabilità del risultato di amministrazione laddove l'Ente sia in anticipazione di tesoreria (e ciò al fine di evitare di computare due volte la stessa posta, in termini di cassa: Corte cost.4/2020).

### 3.2. Efficacia dell'attività di riscossione dell'ente.

*(Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 68/2021/PRSP, n. 91/2021/PRSE, n. 95/2021/PRSP, n. 121/2021/PRSE)*

La criticita' sopra esposta appare parzialmente legata alla capacita' di riscossione, la quale, come emerge dalla documentazione in atti, in entrambi gli esercizi presi in esame, appare decisamente modesta: il Comune, infatti, mostra una bassa percentuale di riscossione dei residui relativi ad entrate proprie, in particolare del Titolo I, anche per quanto riguarda il recupero dell'evasione tributaria. Come riportato in narrativa, l'Ente nella propria risposta istruttoria ha illustrato come già in fase di esecuzione abbia dato attuazione ad un piano di recupero volto a garantire le entrate tributarie attraverso il recupero dell'elusione ed evasione volto a migliorare il rapporto con i contribuenti e come vengano svolte verifiche periodiche atte ad analizzare l'elenco dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere in uno stato di irregolarità tributaria.

Uno scostamento tra l'importo accertato per l'attività di recupero evasione tributaria e quanto incassato o accantonato in competenza a fondo crediti di dubbia esigibilità, era già stato rilevato da questa Sezione in sede di esame dei questionari 2015 (deliberazione n. 77/2018/PRSE) e 2016 (deliberazione n. 7/2019/PRSE)

Pur rilevando un miglioramento nell'anno 2020 nell' efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nella fase della riscossione, la Sezione richiama nuovamente ed in via generale, l'esigenza di una particolare cura per le entrate in questione, la qual cosa ha un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente, mancando la quale diviene palese che il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione risulterebbe maggiormente difficoltoso e ovviamente sullo smaltimento dei residui attivi.

La Sezione rileva, al riguardo, che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate

previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerale gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Sezione ritiene infine necessario rammentare che, in ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari e dalla constatazione che la potestà non appare negoziabile, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi. Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, invitandolo a proseguire nell'attività di contrasto della stessa.

**PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Riccione:

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Riccione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Il presidente
Marco Pieroni
(*firmato digitalmente*)

Il relatore
Tiziano Tessaro
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 21 dicembre 2021
Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)